

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2021, n. 13-3479

Legge regionale 5/2018, articolo 30, comma 2. Approvazione, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dei criteri per il riparto dei contributi alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria e delle disposizioni in deroga alla DGR 58-9688 del 16 giugno 2003. Integrazione alla DGR 10-396 del 18 ottobre 2019 in materia di procedimenti. Spesa regionale euro 1.198.247,43.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”, prevede:

al comma 1 dell'articolo 4, che siano esercitate oltre che dalla Regione anche dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino “*le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge 157/1992 e della stessa legge 5/2018*” nell'ambito ed entro i limiti delle loro competenze e che spettano alle Province e alla Città Metropolitana di Torino le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica;

al comma 2 dell'articolo 20, che le province e la Città Metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti e al comma 6 del medesimo articolo che per le azioni di controllo all'interno della AFV e delle AATV, le province e la Città Metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti;

al comma 2 dell'articolo 30, che tra le materie inerenti alla gestione faunistico-venatoria, le cui spese derivanti sono finanziate con risorse regionali, siano compresi tra l'altro i contributi alle province e alla Città Metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;

la D.G.R. n. 4-3212 del 14 maggio 2021 ha, tra l'altro, stabilito che:

- a parziale modifica dell'allegato alla D.G.R. n. 20-8485 del 1 marzo 2019, per l'attuazione dei piani di controllo le Province e la Città Metropolitana di Torino si avvalgono della collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani di abbattimento, delle guardie venatorie volontarie e di cacciatori nominativamente individuati in possesso di specifica formazione, operanti sotto il coordinamento delle medesime amministrazioni;

- i cacciatori in possesso di attestato di selecontrollore e i cacciatori che hanno effettuato e superato il corso ai sensi della D.G.R. n. 20-8485 del 01.03.2019 possono essere inclusi tra i soggetti dotati di specifica formazione; i cacciatori che hanno effettuato corsi di caccia di selezione al cinghiale ai sensi della D.G.R. n. 17-5754 del 06.05.2013 o il corso di selezione agli ungulati ai sensi della D.G.R. n. 65-477 del 02.08.2010, dovranno, per essere dotati di specifica formazione, sostenere moduli integrativi relativi alla materia ambientale autorizzati dalle province o dalla Città Metropolitana di Torino.

Premesso, inoltre, che

negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese, nonostante il notevole sforzo messo in atto dalle province e dalla Città Metropolitana di Torino per attuare i piani di contenimento, è stato interessato da un costante aumento del numero e della diffusione di specie selvatiche foriere di danni alle colture e di incidenti stradali, incremento cui non si riesce a far fronte con il personale dipendente dalle amministrazioni provinciali;

nell'anno 2020 e in quello in corso a causa del Covid-19 l'attività venatoria ordinaria ha visto ridursi il numero di giorni utili e che in tale periodo di lockdown il numero di selvatici è con ogni probabilità aumentato drasticamente, determinando un'emergenza, che non è soltanto di carattere

agricolo ma anche di sicurezza, per il pericolo degli incidenti stradali, di tipo sanitario per il rischio di diffusione di malattie, quali la peste suina africana e di tipo ambientale per la compromissione dell'equilibrio ecologico di vaste aree territoriali piemontesi, anche in zone ad elevato pregio naturalistico.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione Agricoltura e Cibo: numerose amministrazioni comunali ed organizzazioni agricole, hanno richiesto urgenti interventi per contrastare e contenere la gravità della situazione che si è determinata; si sono tenuti tavoli di coordinamento istituzionale con le Prefetture presenti sul territorio regionale finalizzati all'esame delle richieste e all'adozione delle soluzioni più consone in tale situazione di emergenza;

durante il confronto anche le Province e la Città Metropolitana nei citati tavoli di coordinamento è emersa l'utilità di poter individuare strumenti di incentivo alla collaborazione di cacciatori aventi competenze e formazione adeguate e che l'azione di controllo nei confronti della fauna ed in particolare della specie cinghiale necessita della collaborazione fattiva di soggetti volontari aventi competenze e requisiti specifici tali da poter cooperare con il personale provinciale a tale attività destinato.

Ritenuto di procedere, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 5/2018, alla definizione dei criteri per gli anni 2021, 2022 e 2023, per il riparto del contributo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria esclusivamente destinato, a fronte della sopra descritta situazione di emergenza ed urgenza, per l'attività di controllo della fauna selvatica da parte dei suddetti Enti.

Dato atto che, in attuazione della D.G.R. 43-1055 del 10 ottobre 2005, che ha definito le metodologie di calcolo per la determinazione del TASP, stabilendone un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, la Direzione Agricoltura e Cibo con la DD n. 48 del 10 marzo 2006 ha approvato la determinazione della superficie di TASP regionale e dei TASP provinciali, e con le DD n. 48 del 10 marzo 2006, DD n. 496 del 17 giugno 2016, DD n. 393 del 8 maggio 2017 e DD n. 1184 del 19 dicembre 2019 ha approvato rispettivamente il primo, il secondo ed il terzo aggiornamento, per ciascuna provincia, del TASP.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca, al fine di tener conto anche della diversa estensione dei territori di tali enti sui quali andranno ad incidere le suddette attività, il riparto avvenga come segue:

- il 20% sia da ripartire in misura uguale tra le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- il 40% sia da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città Metropolitana di Torino;
- il 40% sia da ripartire in funzione degli importi dei danni accertati e consolidati in tutti i territori di competenza e risultanti dalla procedura informatica regionale NEMBO danni da fauna;
- le Province e Città Metropolitana di Torino possono utilizzare una quota pari ad almeno al 20% dei rispettivi trasferimenti, per azioni finalizzate alla riduzione dei danni da fauna, tra cui il coinvolgimento attivo dei soggetti con requisiti e competenze per collaborare all'attività di controllo, anche attraverso il riconoscimento di limitati rimborsi spese volti a favorire tale collaborazione.

Richiamato che con deliberazione della Giunta regionale n. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 era stato stabilito, tra l'altro, che:

- si procedesse, a partire dal 2003, al trasferimento dei fondi destinati agli interventi attuati dalle Province in materia faunistica, entro l'anno di riferimento;
- detti interventi sarebbero stati oggetto di una relazione annuale da trasmettere ad opera delle Province, entro il 15 febbraio di ciascun anno, alla Direzione regionale Territorio Rurale competente per materia.

Ritenuto di stabilire che, con esclusivo riferimento al presente provvedimento, non trova applicazione quanto disposto dalla suddetta D.G.R. 58 – 9688 del 16 giugno 2003 per la parte sopra riportata relativamente alla tempistica, e che, pertanto, le attività relative al suddetto contributo devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare le prescritte relazioni al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

Richiamata la D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Ritenuto di disciplinare, ad integrazione della suddetta D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019, il procedimento denominato "Riparto tra le Province e la Città Metropolitana di Torino del fondo regionale relativo a contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria", come di seguito riportato: il responsabile, competente all'adozione del provvedimento finale, che è la determinazione dirigenziale di riparto, è il dirigente del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; il procedimento, ad iniziativa d'ufficio, ha come termine di conclusione sessanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Ritenuto, inoltre, di demandare al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione regionale Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Vista la legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

Vista la legge n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.198.247,43, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale:

- per € 458.247,43 con gli Impegni n. 2019/1498, n. 2020/308, n. 2020/2561, n. 2020/3472, n. 2020/9492, n. 2021/974, n. 2021/1009, n. 2021/1241, n. 2021/1698, n. 2021/9446 assunti sul capitolo di spesa 177140 (Missione 16 - Programma 1602) negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
- per € 200.000,00 con l'Impegno n. 2022/347 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2022;
- per euro 90.000,00 con l'impegno n. 2022/1221 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022;
- per € 180.000,00 con l'impegno n. 2023/200 assunto sul capitolo di spesa 177140/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2023;
- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

- per euro 180.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2023 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.

Vista la D.G.R. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, in attuazione dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 5/2018, i seguenti criteri, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per il riparto del contributo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria esclusivamente, a fronte delle situazione di emergenza ed urgenza descritta in premessa:

- il 20% sia da ripartire in misura uguale tra le Province e la Città Metropolitana di Torino;
- il 40% sia da ripartire in base al vigente territorio agro-silvo-pastorale (TASP) ricadente in ciascuna Provincia e nella Città Metropolitana di Torino;
- il 40% sia da ripartire in funzione degli importi dei danni accertati e consolidati in tutti i territori di competenza e risultanti dalla procedura informatica regionale NEMBO danni da fauna;
- le Province e Città Metropolitana di Torino possano utilizzare una quota pari ad almeno al 20% dei rispettivi trasferimenti, per azioni finalizzate alla riduzione dei danni da fauna, tra cui il coinvolgimento attivo dei soggetti con requisiti e competenze per collaborare all'attività di controllo, anche attraverso il riconoscimento di limitati rimborsi spese volti a favorire tale collaborazione.

- di stabilire che, in deroga a quanto disposto dalla D.G.R. 58 – 9688 del 16 giugno 2003, le attività relative al contributo, di cui al presente provvedimento, devono essere concluse entro il 31 dicembre di ogni anno dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino, le quali sono tenute a presentare le prescritte relazioni al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca entro il 15 febbraio dell'anno successivo;

- di disciplinare, ad integrazione della D.G.R. n. 10-396 del 18 ottobre 2019, il procedimento denominato “Riparto tra le Province e la Città Metropolitana di Torino del fondo regionale relativo a contributi alle province per interventi in materia faunistico-venatoria”, come di seguito riportato: il responsabile, competente all'adozione del provvedimento finale, che è la determinazione dirigenziale di riparto, è il dirigente del Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca; il procedimento, ad iniziativa d'ufficio, ha come termine di conclusione sessanta giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

- di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.198.247,43, trova la seguente copertura finanziaria sul bilancio gestionale regionale:

- per € 458.247,43 con gli Impegni n. 2019/1498, n. 2020/308, n. 2020/2561, n. 2020/3472, n. 2020/9492, n. 2021/974, n. 2021/1009, n. 2021/1241, n. 2021/1698, n. 2021/9446 assunti sul capitolo di spesa 177140 (Missione 16 - Programma 1602) negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
- per € 200.000,00 con l'Impegno n. 2022/347 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 – annualità 2022;
- per euro 90.000,00 con l'impegno n. 2022/1221 assunto sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2022;

- per € 180.000,00 con l'impegno n. 2023/200 assunto sul capitolo di spesa 177140/2023 (Missione 16 - Programma 1602) del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 – annualità 2023;
- per euro 90.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2022 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
- per euro 180.000,00 nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177140/2023 (Missione 16 - Programma 1602) al netto degli impegni assunti sull'annualità 2023 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

- di demandare alla Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Infrastrutture, Territorio Rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010; nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione Trasparente.

(omissis)